

Comunicazione della Direzione Attività Produttive e della Direzione Sanità
Attività di massaggi.

*Ai Comuni del Piemonte
Ufficio Commercio Artigianato – Estetisti
LORO SEDI*

*Ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
del Piemonte*

*Ai SISP delle ASL del Piemonte
LORO SEDI*

*Alle Camere di Commercio del Piemonte
Ufficio Registro Imprese
LORO SEDI*

*Ai Presidenti e Segretari
delle Commissioni Provinciali per
l'Artigianato
LORO SEDI*

*Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO*

*Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Michele SABATINO
Via Roma, 366
10121 TORINO*

*Al Segretario della CASArtigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO*

*Al Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute
N.A.S. di Alessandria
Piazza Garibaldi, 21
15121 ALESSANDRIA*

*Al Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute
N.A.S. di Torino
Corso Bolzano, 30
10121 TORINO*

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di aperture di esercizi variamente denominati, riconducibili nella sostanza alla definizione di “**attività di massaggi**”.

I comuni hanno quindi inviato parecchi quesiti alla Direzione Attività Produttive e alla Direzione Sanità per ottenere indicazioni riguardo all'esatto inquadramento giuridico di tali tipologie di attività.

Anche le associazioni di categoria artigiane hanno più volte sollecitato un pronunciamento da parte delle due direzioni.

L'elemento caratterizzante e comune delle attività oggetto dei quesiti è sempre l'intervento dell'operatore attraverso tecniche manuali o con l'ausilio di apparecchiature sul corpo umano del cliente.

Qualunque tipo di massaggio/manipolazione apportata sul corpo umano può causare danni alla salute, a maggior ragione se eseguita da soggetti privi di qualsiasi competenza professionale riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

La legge 1/90 all'art. 1 comma 1 definisce l'attività di estetista comprendendovi “Tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano”.

Lo stesso articolo 1 al comma 3 esclude dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.

La disposizione di cui all'art. 1 si rivela essere una “norma di chiusura”, voluta dal legislatore per sottolineare che tutti gli interventi sul corpo umano devono essere eseguiti da soggetti in possesso di adeguata professionalità.

Allo stato attuale le Direzioni scriventi ritengono che tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate.

In particolare, qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.

Cio' al fine di salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da soggetti non in possesso di adeguata preparazione e competenza, nonché in luoghi e secondo modalità non appropriati.

Periodo transitorio.

La mancanza di indicazioni precise ed univoche sul punto ha consentito in questi anni l'apertura di numerosi esercizi in assenza di controlli precisi e di verifica dell'accertamento dell'idoneità professionale degli operatori e dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

Per le motivazioni sopra indicate, le Direzioni scriventi ritengono che gli esercizi attualmente in attività e che effettuano attività di massaggi devono adeguarsi alla normativa prevista per l'attività di estetica o per l'attività di massaggi terapeutici. A tal fine i comuni possono prevedere, con propri provvedimenti un adeguato periodo transitorio che consenta agli esercizi già avviati di conformare la propria attività alle disposizioni previste dalla normativa richiamata, provvedendo alla nomina

del soggetto in possesso della prescritta competenza professionale e al rispetto dei requisiti igienico sanitari¹.

Referenti

Direzione Attività produttive: Alessandra Magnino

Direzione Sanità: Raffaella Pastore

Visto

Il Presidente

Commissione Regionale per l'Artigianato

Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe

La Dirigente del Settore
Promozione, Sviluppo e Disciplina
dell'Artigianato
Dott.ssa Lucia BARBERIS

La Dirigente del Settore
Promozione della Salute e Interventi di
Prevenzione Individuale e Collettiva
Dott.ssa Michela AUDENINO

Il Direttore
Direzione Attività Produttive
Dott. Giuseppe BENEDETTO

Il Direttore
Direzione Sanità
Ing. Paolo MONFERINO

¹ Si ripresenta la stessa situazione avvenuta in passato per le attività di solarium: sulla base di interpretazioni difformi, l'attività di "solarium a gettone" è stata in alcuni casi e per un primo periodo considerata attività non rientrante nell'attività di estetica. Successivamente, tali attività sono state ricondotte alla legge 1/1990: i Comuni hanno quindi invitato gli esercizi esistenti a regolarizzarsi, adeguando i locali e soprattutto nominando un responsabile tecnico estetista.